



# ***Ministero, dell'Università e della Ricerca***

## ***Consiglio Universitario Nazionale***

Prot. n.  
Spedito il

All'On.le Ministro  
**SEDE**

### **PARERE GENERALE N. 2**

OGGETTO: Schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario ai sensi dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

### **IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Adunanza del 21-22 maggio 2007

Vista la nota del Capo di Gabinetto prot n. 7034 del 3 maggio 2007 con cui viene trasmesso lo Schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario ai sensi dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare all’art. 1;

**ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO il SEGUENTE PARERE:**

**Documento di accompagnamento al parere CUN sullo *Schema di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296***

Il CUN, al di là dello specifico parere reso sull’articolato, ritiene che l’Università abbia bisogno di una visione strategica dei problemi del reclutamento, della progressione e dello stato giuridico dei docenti universitari, superando la logica degli interventi frammentari e settoriali che hanno caratterizzato gli ultimi 25 anni.

Il CUN esprime dubbi sullo strumento giuridico di natura regolamentare per intervenire in materia di reclutamento, per la quale esiste “riserva relativa” di legge, e perplessità sulla legittimità dei requisiti di partecipazione richiesti dalla norma e riportati all’articolo 3.

Il CUN ritiene irrinunciabile la necessità di contemperare le esigenze di valutazione accademica e scientifica sulla qualità dei candidati con quelle dettate dai principi dell'autonomia, nonché quelle specifiche degli atenei e delle loro strutture.

Tali necessità erano chiaramente espresse negli obbiettivi indicati nelle "Linee Guida" del 22 marzo 2007, che in particolare prevedevano:

- la semplificazione delle procedure con conseguente celerità dei concorsi
- garanzia di alti livelli di qualità e trasparenza nei giudizi, anche grazie ad un saggio ricorso a valutatori esterni
- la valutazione ex-post, che apriva alla possibilità di interventi sanzionatori e premiali
- la sperimentazione di una soluzione innovativa, capace di equilibrare autonomia locale nelle decisioni sul reclutamento e valutazione della comunità scientifica

Le forme specifiche assunte dalla normativa proposta appaiono, invece, carenti rispetto agli obiettivi dichiarati:

1) La celerità e semplificazione delle procedure da tutti sollecitata è contraddetta dalla notevole complessità del meccanismo proposto, con particolare riferimento, fra l'altro, all'elevato numero di soggetti (persone, strutture e istituzioni) coinvolti nel meccanismo di valutazione dei concorrenti.

2) Fermo restando l'interesse ad un più ampio coinvolgimento e responsabilità della comunità scientifica, il meccanismo proposto appare di difficile realizzabilità pratica, anche per l'inclusione dei soli professori ordinari nelle liste dei potenziali esperti revisori e nelle commissioni giudicatrici. Al tempo stesso, esso appare di dubbia efficacia per il rischio che, il non ben definito equilibrio tra esperti d'ambito specifico e valutatori di macrosettore, possa portare a giudizi non sufficientemente affidabili ai fini della formulazione di una graduatoria dagli effetti assoluti e discriminanti. Il meccanismo, che comporta l'esclusione preliminare dal concorso di ben  $\frac{3}{4}$  dei concorrenti già vagliati dagli esperti revisori, potrebbe determinare la configurazione di liste in cui siano esclusi candidati di qualità.

3) Nella Commissione Giudicatrice, la predominanza della parte istituzionale rischia di declassare la specificità scientifica del seminario pubblico. D'altra parte, la riduzione dell'obbligo di partecipazione allo stesso ne configura una preoccupante marginalità.

4) L'indispensabile autonomia della scelta locale non risulta bilanciata da un meccanismo valutativo ex-post (sebbene indicato esplicitamente nelle "Linee Guida") che garantisca forme di sanzionamento o premianti di politiche di reclutamento non conformi ad elevati standard di qualità della ricerca e della didattica.

Il CUN ritiene, inoltre, che una sostanziale revisione dei SSD, da effettuarsi in tempi adeguati alla complessità del problema, potrà comunque a regime permettere il superamento della nozione stessa di macrosettore, che appare potenzialmente pregiudizievole di un più meditato e comunque necessario processo di riassetto dei SSD.

Il CUN si impegna ad avviare quanto prima tale processo di revisione definendo tempi certi per il suo completamento, ma ritiene che nella fase iniziale di applicazione si potrebbe anche prescindere dalla introduzione dei macrosettori che, per la loro composizione estremamente ampia ed articolata, potrebbero determinare criticità nella coerenza tra le

competenze dei componenti delle commissioni giudicatrici ed i profili scientifico-culturali dei candidati.